

## 1. Premessa.

L'articolo 35, comma 1, della legge 124 prevede che il Comitato riferisca annualmente al Parlamento sulla propria attività.

Il COPASIR, in occasione della sua prima relazione annuale, aveva stabilito di interpretare tale norma nel senso di far decorrere l'anno dalla data di insediamento. Questo stesso criterio temporale è stato seguito anche per la seconda e terza relazione, riferite, rispettivamente, agli anni 2010 e 2011.

Per la presente relazione si è, invece, ritenuto di seguire un criterio parzialmente diverso, dal momento che, fermo restando il termine iniziale stabilito al 22 maggio 2011, si è preferito fissare il *dies ad quem* al 31 dicembre 2012. Infatti, l'approssimarsi della scadenza della XVI legislatura non avrebbe consentito al Comitato di approvare un'ulteriore relazione annuale, che si sarebbe dovuta limitare a uno spazio temporale eccessivamente breve. Conseguentemente, tutti i dati che sono di seguito riportati si riferiscono a un periodo più lungo dei precedenti e non sono comparabili con quelli contenuti nelle precedenti relazioni.

Nel periodo di riferimento il Comitato ha tenuto 60 sedute, nel corso delle quali sono state audite 58 persone e sono state esaminate la settima, l'ottava e la nona Relazione semestrale trasmesse dal Governo. Sono stati, inoltre, espressi, secondo quanto stabilito dalla legge 124, sette pareri su altrettanti schemi di regolamento.

Nella relazione si dà conto dell'intera attività svolta dal Comitato nel periodo 22 maggio 2011 – 31 dicembre 2012, suddividendo la stessa in attività di controllo (documentazione acquisita, audizioni *ex* articolo 31, sopralluoghi e missioni, esame delle relazioni semestrali sull'attività dei Servizi, esame delle comunicazioni di conferma dell'opposizione ovvero di apposizione del segreto di Stato); attività consultiva e attività conoscitive di carattere specifico.

Si ritiene utile fornire anche i dati complessivi dell'attività svolta dal Comitato durante la XVI legislatura, nel corso della quale il Comitato ha tenuto 184 sedute in cui sono state audite 186 persone, sono state esaminate nove relazioni semestrali trasmesse dal Governo, nonché 6 comunicazioni di conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Sono stati, inoltre, espressi 30 pareri su schemi di regolamento ed effettuati 10 tra sopralluoghi presso sedi del sistema di *intelligence* e missioni all'estero.

La presente relazione ha la finalità di informare il Parlamento su come il Comitato ha svolto le proprie funzioni. Per le esigenze di riservatezza che connotano la sua attività, ciò può avvenire solo mediante l'elencazione delle attività effettuate, degli strumenti attivati e dei documenti richiesti e acquisiti, senza poter entrare nel merito – se non in modo generale – degli argomenti trattati.

## 2. Attuazione e prospettive della riforma del 2007.

A cinque anni dall'approvazione della legge 124 del 2007 è possibile affermare che si sia concluso il complesso lavoro di

ridefinizione del quadro normativo del sistema di *intelligente* italiano che questa legge aveva avviato. Si è trattato di un lavoro non semplice che ha richiesto correzioni e aggiustamenti in corso d'opera per l'adozione dei nuovi regolamenti attuativi previsti dalla legge e anche di un nuovo intervento legislativo di « manutenzione » costituito dalla recente legge 133 del 2012 approvata all'unanimità dal Parlamento. Il Comitato parlamentare vi ha partecipato attivamente formulando i propri pareri sui testi regolamentari e assumendo l'iniziativa che ha portato all'approvazione delle modifiche legislative. Il bilancio di questa attività è senza dubbio positivo sia per i risultati raggiunti sia per la soddisfacente collaborazione istituzionale che si è instaurata tra il Parlamento e i Governi che si sono succeduti nel corso della legislatura.

L'ispirazione di fondo su cui si è imperniata l'azione di sollecitazione del COPASIR è riassumibile in tre punti fondamentali: nel campo dell'*intelligence* è indispensabile la condivisione delle decisioni (pur nel rispetto della responsabilità precipua del Governo) tra esecutivo e forze parlamentari anche di opposizione; i Servizi italiani devono essere riformati per poter affrontare efficacemente i nuovi compiti che le trasformazioni geo-politiche e tecnologiche assegnano a tutte le strutture preposte alla tutela della sicurezza nazionale; in una situazione di evoluzione del quadro delle minacce e di scarsità di risorse è indispensabile che gli organi competenti ai vari livelli di responsabilità compiano una seria opera di selezione degli interventi, definendo con chiarezza le priorità verso cui indirizzare l'attività dei servizi di informazione per la sicurezza.

È opportuno ricordare sinteticamente le soluzioni normative adottate — anche con il contributo del Comitato — sui punti più qualificanti della legge 124.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto importanti innovazioni in ordine alla fissazione di una durata temporale del segreto e all'attribuzione in via esclusiva al Presidente del Consiglio della relativa competenza. Nelle precedenti relazioni annuali è stato descritto il percorso che ha condotto all'approvazione di norme regolamentari coerenti con tale impostazione. In questa relazione (vedi paragrafi 3 e 5) si dà conto degli ulteriori sviluppi legislativi e attuativi. In definitiva, si può affermare che l'attuale regolamentazione del segreto di Stato sia coerente con le scelte di fondo del legislatore e con le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale. In particolare, il controllo parlamentare potrà essere esercitato in modo più incisivo attraverso le procedure fissate dalla legge 133, che enfatizza ulteriormente la responsabilità del Presidente del Consiglio; l'uso del segreto di Stato è riservato ai casi eccezionali di effettivo rilievo per la sicurezza dello Stato; l'esaurirsi del segreto di Stato attiva un meccanismo che conduce, nei tempi previsti, all'accessibilità dei documenti anche attraverso il loro versamento negli archivi storici.

Contestualmente, è stata precisata la funzione delle classifiche di segretezza (vedi paragrafo 5.1) ed è stata data attuazione alla norma che prevede la declassifica automatica dei documenti dopo un massimo di dieci anni (salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio).

Sul piano organizzativo sono stati dipanati in modo efficace i problemi derivanti dalla diversa modulazione delle competenze tra le due Agenzie e si è affermato, in concreto, il ruolo di coordinamento del DIS. È stato, inoltre, confermato il principio del reclutamento attraverso prove concorsuali e selettive. Sono stati valorizzati nuovi profili tematici di competenza dei Servizi a cominciare dal *cyber crime* e dall'*intelligence* economica. È stato previsto di «strutturare» la funzione di programmazione e di definizione del fabbisogno informativo attribuita al CISR e si è giunti a una utile configurazione del servizio ispettivo, quale strumento di controllo del DIS, ma prevedendo anche la possibilità di una sua utilizzazione in funzione del controllo parlamentare. Sono state ricondotte sotto lo stesso controllo parlamentare anche le attività di *intelligence* del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).

Il quadro normativo può ritenersi, a questo punto, definito ed è possibile esprimere su di esso una valutazione complessivamente positiva.

Un problema specifico su cui occorrerebbe un ulteriore intervento è peraltro quello del servizio di scorta del Presidente del Consiglio che è attualmente affidato all'AISI, ma che — a giudizio del Comitato (vedi paragrafo 6.4) — dovrebbe essere demandato, in un'ottica di razionalizzazione delle competenze dei servizi, alle forze dell'ordine.

Il Comitato avverte inoltre la responsabilità di sottolineare, in questa ultima relazione della legislatura, che nei prossimi anni occorrerà prestare particolare attenzione alla concreta applicazione del nuovo complesso normativo, affrontando con determinazione alcuni profili problematici. Può, in tal senso, essere utile che il Comitato segnali in questa sede le questioni su cui sarà opportuno svolgere una costante attività di monitoraggio.

**Definizione degli obiettivi dell'attività dei Servizi.** L'azione volta all'individuazione degli interessi da tutelare per garantire la sicurezza dello Stato anche attraverso l'attività informativa propria dei Servizi deve essere ulteriormente migliorata. La riforma del 2007 ha esteso la competenza *intelligence* alla «protezione degli interessi economici, scientifici e industriali dell'Italia» e ha attribuito al CISR il compito di definire annualmente il «fabbisogno informativo» che deve costituire l'indirizzo cui orientare l'attività dell'intero Sistema di informazione per la sicurezza. È evidente, infatti, come la previsione legislativa avesse necessità di essere specificata attraverso le concrete indicazioni delle diverse strutture dello Stato, rappresentate nel CISR, sulla base delle esigenze provenienti dall'evoluzione della situazione politica ed economica interna e internazionale.

Nel corso della legislatura l'individuazione e la precisazione degli obiettivi sono migliorate rispetto alla prima attuazione della legge. Tuttavia, è necessario — specie in una fase di indispensabile riqualificazione della spesa — compiere un ulteriore sforzo per selezionare gli ambiti di attività verso cui indirizzare il massimo impegno. Un concreto passo in avanti è stato compiuto in tal senso attraverso

l'istituzione del cosiddetto CISR tecnico presieduto dal direttore generale del DIS e composto dai capi di gabinetto dei ministri componenti del CISR e dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri. Tale organismo ha il compito di preparare i lavori del Comitato interministeriale strutturando i rapporti con le singole amministrazioni, favorendo così il processo di formazione delle priorità. È infatti compito del Presidente del Consiglio e del CISR stabilire le priorità strategiche del Paese.

D'altro canto, il Comitato ha affermato nella precedente relazione annuale che il Presidente del Consiglio dovrebbe illustrare al Parlamento attraverso un'audizione presso il COPASIR le scelte compiute in occasione dell'approvazione annuale dell'apposito documento che contiene gli obiettivi aggiornati della politica della sicurezza. In ogni caso, il Comitato in questi anni ha ritenuto di formulare – ottenendo anche positivi riscontri – proposte e suggerimenti su temi specifici come la minaccia cibernetica e la tratta degli esseri umani approvando due distinte relazioni alle Camere.

Dal punto di vista geo-strategico, è auspicabile che nei prossimi anni si tenga conto dell'esigenza di rafforzare ulteriormente l'impegno dei nostri Servizi in quelle aree da cui possono derivare i maggiori rischi per la nostra sicurezza, ma anche prospettive di positive relazioni in campo politico ed economico. Ciò vale naturalmente soprattutto per i paesi del Mediterraneo e delle zone di maggiore interesse del continente africano. Il Comitato ha infatti in più occasioni sottolineato l'esigenza di porre particolare attenzione all'evoluzione della situazione nell'area sub-sahariana.

**Minaccia cibernetica.** Per quanto riguarda la minaccia cibernetica, si è assistito negli ultimi anni a una preoccupante crescita del fenomeno, come hanno evidenziato alcune clamorose vicende avvenute in vari paesi del mondo. La relazione che il COPASIR ha approvato nel luglio del 2010 aveva già messo in luce la necessità di prevedere che i Servizi ponessero questo rischio tra le priorità da affrontare per la tutela della sicurezza nazionale e che fossero individuate forme adeguate di coordinamento e di collaborazione tra le strutture dello Stato titolari di competenze in materia. È da segnalare che recentemente un aspetto particolare della questione è stato affrontato in sede europea con riferimento ai possibili effetti distorsivi della concorrenza, nonché di eventuali violazioni della *privacy* dei cittadini europei derivanti dalla posizione dominante del maggior *provider* mondiale.

La recente legge 133 del 2012, promossa dai componenti del Comitato, ha attribuito al Presidente del Consiglio il compito di fornire indicazioni al DIS – cui spettano le funzioni di coordinamento – per rafforzare le attività informative connesse alla protezione delle infrastrutture materiali e immateriali rispetto alla minaccia cibernetica (vedi paragrafo 3).

Le più recenti modifiche ai regolamenti delle Agenzie hanno tenuto conto di questa previsione normativa istituendo specifiche articolazioni organizzative.

Si tratta di un significativo progresso. Occorrerà darvi seguito attraverso le opportune dotazioni tecnologiche e il reclutamento di personale specializzato, nonché individuando in concreto le più efficaci forme di coordinamento.

**Intelligence economica.** Si è acquisita negli anni più recenti una diffusa consapevolezza del fatto che nelle nuove forme e dimensioni della competizione economica possono annidarsi con maggiore facilità minacce per la sicurezza economica, scientifica e industriale dei singoli Stati. Ne è derivata l'esigenza di rafforzare l'impegno degli apparati di *intelligence* in questo ambito. Per l'Italia, diversamente da altri paesi, si può dire che occorre costruire una funzione per certi aspetti nuova rispetto ai compiti tradizionali dei Servizi. Alcuni profili di essa richiedono, infatti, un'attenta definizione dei limiti di intervento, tenendo conto dell'esigenza di non interferire nel libero svolgersi delle vicende economiche e del fatto che in questo campo i rapporti di collaborazione e le sinergie tra gli organismi informativi dei diversi Stati seguono più le logiche variabili degli interessi economici nazionali che quelle consolidate delle alleanze politico-militari.

La legge 124 ha quindi previsto la specifica competenza di AISE e AISI in materia. Si tratta di uno dei punti più significativi della riforma del 2007. Tuttavia, nonostante siano stati istituiti i competenti reparti delle due Agenzie sin dalla prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, si registra tuttora — a giudizio del Comitato — un ritardo nel raggiungimento dei risultati che sarebbero necessari.

Anche in questo caso, il problema principale appare quello di circoscrivere e selezionare i settori da privilegiare nell'attività informativa. L'organizzazione e le risorse da reperire non possono prescindere da un chiaro indirizzo sulle priorità, che deve venire, innanzitutto, dall'autorità politica. È indispensabile che nei prossimi anni si determinino le condizioni affinché le strutture dell'*intelligence* possano svolgere attività che in altri paesi rientrano già da tempo tra quelle di competenza dei Servizi di informazione. In caso contrario, si rischia di procedere sulla base delle esigenze contingenti e di non mettere a punto gli strumenti idonei ad affrontare materie che richiedono, invece, conoscenze specialistiche.

Il Comitato ritiene che, per quanto riguarda l'AISE, si debbano precisare le modalità di supporto alle aziende italiane all'estero anche in relazione alla sicurezza fisica degli impianti e alle scelte di investimento. Essenziale è, inoltre, il ruolo che l'Agenzia può rivestire nella prevenzione di possibili minacce sin dal loro manifestarsi in territorio estero.

L'AISI dovrebbe, viceversa, finalizzare l'attività di ricerca informativa per concorrere soprattutto al contrasto dell'evasione fiscale e del riciclaggio.

Il controspionaggio si dovrebbe, invece, concentrare sulla tutela del patrimonio di conoscenza delle imprese italiane.

La dimensione medio-piccola del panorama industriale del nostro Paese rende indispensabile — proprio per queste aziende —

il supporto dell'*intelligence* a protezione talvolta di elevate acquisizioni scientifiche e tecnologiche che anche queste realtà produttive possono detenere.

È necessario, infine, che siano impartite al DIS le opportune direttive affinché sia istituita una struttura permanente, sul modello di quanto avviene ad esempio in Gran Bretagna, con il compito di realizzare un circuito stabile di condivisione delle informazioni e dei dati in possesso delle Agenzie e delle imprese. Ciò porterebbe indubbi vantaggi all'intero sistema produttivo nazionale impegnato, anche a questo livello, nella difficile competizione internazionale (vedi paragrafo 6.2).

**Reclutamento e riqualificazione del personale.** Non sono state ancora del tutto superate le difficoltà che si sono riscontrate nell'attuazione dell'articolo 21 della legge 124 relativamente all'applicazione effettiva del principio secondo cui il reclutamento del personale dei Servizi deve avvenire attraverso « modalità concorsuali e selettive ». Il Comitato ha sempre confermato il proprio orientamento favorevole alla piena attuazione della legge sulla base del convincimento che, anche in un settore come quello dell'*intelligence*, sia possibile e anzi opportuno individuare procedure di assunzione idonee a garantire la verifica, con criteri oggettivi, della qualificazione del personale. Su questo aspetto, il Comitato ritiene che sia indispensabile segnare una netta discontinuità rispetto al passato e limitare a casi eccezionali — come previsto dalla stessa legge — le assunzioni dirette.

D'altra parte, le esigenze connesse ai nuovi compiti che l'*intelligence* deve svolgere impongono di reclutare personale con qualificazioni diverse da quelle che tradizionalmente sono presenti nei Servizi e che prevalentemente sono rinvenibili nelle forze armate e di polizia.

È evidente che se non si attua una vera e propria svolta in tale direzione, privilegiando l'acquisizione di professionalità in campo economico, finanziario, scientifico, tecnico e linguistico, nessuno dei nuovi obiettivi individuati per il fabbisogno informativo del Paese potrà essere perseguito con efficacia.

Per questo, da ultimo, nel parere su alcune modifiche al regolamento del personale, è stata affermata la necessità di un controllo puntuale dell'organo parlamentare su tutte le assunzioni dirette avvenute in deroga al principio della selezione concorsuale che, una volta effettuate, dovranno essere comunicate al Comitato con la trasmissione del *curriculum* e delle relative motivazioni.

La formulazione definitiva del regolamento ha recepito tale indicazione. Nello stesso parere, è stato peraltro ribadito il principio della limitazione delle assunzioni dirette ai casi eccezionali. Tuttavia, questa condizione non è stata accolta in modo soddisfacente nel testo adottato dal momento che rimane ancora troppo elevato il numero delle possibili assunzioni dirette (vedi paragrafo 4).

Recentemente, è stato possibile cogliere alcuni segnali positivi nella direzione di migliorare e specificare il livello qualitativo del reclutamento.

In particolare, nel 2012 si è evidenziata una percentuale significativa di assunzioni corrispondenti ai profili professionali indicati. Si tratta di un'inversione di tendenza positiva che dovrà essere confermata e rafforzata nei periodi successivi.

**Archivi.** È stata data attuazione normativa ai principi contenuti nella legge 124 concernenti la gestione degli archivi del comparto *intelligence* e alle connesse questioni riguardanti la declassifica degli atti e la temporaneità del segreto di Stato. In particolare, per ciò che riguarda gli archivi è stata completata la realizzazione degli strumenti previsti dall'apposito regolamento per rendere uniformi le modalità di formazione, registrazione e classificazione dei documenti e delle procedure adottate dalle Agenzie per regolarne i flussi.

Sul complesso di questi interventi il Comitato ha già formulato la propria valutazione positiva nel corso delle precedenti relazioni annuali. Del resto, il lavoro svolto ha consentito di avviare le procedure per il versamento di un numero significativo di documenti agli archivi storici del DIS. In occasione dell'audizione del Presidente del Consiglio del febbraio 2012 è stata manifestata l'esigenza di accelerare ulteriormente le procedure al fine di avviare il versamento dei documenti all'Archivio centrale dello Stato.

La successiva approvazione del nuovo regolamento (vedi paragrafo 4) ha consentito, anche attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, di ottenere un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione dei meccanismi di scarto e trasferimento dei documenti.

In considerazione della rilevanza del tema, soprattutto per i riflessi che possono derivarne nei rapporti con l'opinione pubblica, è necessario che queste attività proseguano, come indicato dal Comitato, con continuità e determinazione nei prossimi anni, evitando battute di arresto e sempre possibili ostacoli burocratici.

### 3. Le modifiche introdotte dalla legge 133 del 2012.

Il processo di attuazione della riforma del 2007, come già evidenziato, è stato lungo e complesso, richiedendo l'adozione di numerosi atti normativi e amministrativi attraverso i quali si è proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema dell'*intelligence*, al fine di adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti dalla stessa legge 124.

Nella XVI legislatura sono stati sottoposti all'esame del Comitato trenta schemi di regolamento e le condizioni e osservazioni formulate sui pareri resi al Governo sono state in larga parte recepite nei testi definitivi.

Dallo svolgimento di tale attività consultiva e dalla complessiva attuazione dei compiti di vigilanza è venuto maturando tra i componenti del Comitato il convincimento della necessità di dover apportare talune modifiche all'impianto originario della riforma del 2007.

È stata, quindi, elaborata una proposta di legge finalizzata a rendere più efficaci taluni istituti, senza però alterare le linee di fondo

della legge 124 per ciò che attiene all'esplicita attribuzione al Presidente del Consiglio della responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza e di alcune competenze esclusive concernenti il segreto di Stato e le nomine dei responsabili del settore e alla validità della scelta di mantenere una struttura binaria dell'*intelligence*, con rilevanti compiti di coordinamento affidati al DIS.

Tale proposta di legge, recante « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato », è stata presentata il 14 giugno 2012 dai componenti del Comitato in un testo identico sia alla Camera (A.C. 5284, d'iniziativa dei deputati D'Alema, Cicchitto, Laffranco e Rosato), sia al Senato (A.S. 3417, d'iniziativa dei senatori Esposito, Belisario, Passoni, Quagliariello e Rutelli). Esaminata in sede legislativa dalle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato, è stata approvata, con modificazioni, nelle sedute, rispettivamente, del 19 luglio e del 1° agosto 2012 ed è stata pubblicata, come legge 133, sulla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2012, n. 186. La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2012.

Gli interventi in essa contenuti si possono raggruppare in tre aree concernenti, rispettivamente, il rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare, la razionalizzazione delle strutture degli organismi di informazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni organizzative, la valorizzazione sul piano normativo delle competenze in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica.

Nell'ambito della prima area, la legge mira a rendere più incisiva l'attività di vigilanza anche con riferimento al segreto di Stato, in relazione al quale, agli articoli 10 e 11 (di modifica degli articoli 40, comma 5, e 41, comma 9, della legge 124), si prevede che il Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, debba esporre, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato.

Dal punto di vista istituzionale si tratta dell'integrazione normativa più significativa perché potrà consentire di prevenire possibili distorsioni nella utilizzazione del segreto di Stato. Tale modifica si è resa, infatti, necessaria dato che nella prassi si era riscontrato che la previsione normativa, originariamente contenuta nella legge 124, secondo cui quando il Presidente del Consiglio conferma l'opposizione del segreto di Stato comunica al Comitato « le ragioni essenziali » della propria scelta, si era dimostrata non del tutto corrispondente ai compiti che la stessa legge e la giurisprudenza costituzionale attribuiscono al COPASIR. Infatti, acquisita la comunicazione, il Comitato, in quasi tutti i casi sottoposti al suo esame tra il 2009 e il 2011, ha deliberato di richiedere informazioni aggiuntive, essendosi spesso trovato di fronte alla contraddizione derivante dal fatto che, da un lato, l'organo parlamentare costituisce l'unica sede di valutazione « nel merito » dell'utilizzazione del segreto di Stato e, dall'altro, esso può non disporre di un'informazione completa sulla vicenda sottostante e sull'oggetto stesso del segreto di Stato.

Per questi motivi nella proposta di legge originariamente presentata si era ritenuto di prevedere che al presidente e al vicepresidente del Comitato dovesse essere fornito, in aggiunta alle «ragioni essenziali», l'«intero quadro informativo» in possesso del Presidente del Consiglio.

Sotto questo aspetto la proposta si muoveva nella logica di considerare il segreto di Stato uno strumento assolutamente eccezionale, da utilizzare solo in casi straordinari in cui fosse a rischio la sicurezza nazionale. In tali circostanze, a giudizio dei proponenti, era, infatti, indispensabile che vi fosse una condivisione delle valutazioni alla base della decisione del Presidente del Consiglio in modo che, pur nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra Governo e Parlamento, potesse essere esercitato con efficacia il controllo parlamentare, che in questa prospettiva appare, altresì, funzionale a determinare una linea di stabilità nell'utilizzo di uno strumento così delicato, a tutela anche di quanti si trovino nelle condizioni di doverlo opporre all'autorità giudiziaria.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, pur confermandosi la validità di questa impostazione, sono stati tuttavia presentati emendamenti volti, da un lato, a prevedere che l'informativa dovesse essere indirizzata direttamente al Comitato e, dall'altro, a circoscrivere il quadro conoscitivo fornito alle informazioni idonee a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Queste indicazioni sono state recepite in un emendamento presentato dal relatore e approvato dalla Commissione, che ha quindi modificato la previsione originariamente formulata dai presentatori nel senso sopra indicato.

Nella medesima logica si inserisce anche la disposizione, contenuta all'articolo 6 della legge 133, volta ad eliminare il requisito dell'unanimità, sostituendolo con un voto a maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 124 concernenti le indagini sulla rispondenza dei comportamenti degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla stessa legge 124.

Con riferimento all'attività dell'Ufficio ispettivo, la cui istituzione ha sicuramente rappresentato una delle principali innovazioni contenute nella riforma del 2007, è stato previsto, agli articoli 3, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, della legge 133, che il Comitato esprima il suo parere sul piano annuale delle ispezioni e che esso stesso, qualora abbia deliberato di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, possa richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne. In tal caso, il testo integrale della relazione conclusiva deve essere trasmesso al Comitato (articolo 8 della legge 133 di modifica dell'articolo 34 della legge 124).

Con la prima modifica si consente all'organismo parlamentare di esprimersi sulle priorità dell'attività ordinaria degli ispettori, mentre con la seconda si attribuisce allo stesso Comitato uno strumento più penetrante di controllo.

Sempre in un'ottica di rafforzamento dei poteri di controllo del COPASIR, la legge stabilisce anche, all'articolo 7, che le funzioni consultive di cui esso è titolare siano estese alle delibere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organismi e ai loro bilanci.

In questo ambito, di notevole rilievo è altresì la disposizione contenuta all'articolo 5 della medesima legge, secondo cui il Comitato parlamentare ha anche il compito di accertare che le funzioni di cui sono titolari gli organismi di informazione e sicurezza siano da essi svolte in modo esclusivo e che quindi non siano attribuite a « nessun altro ente, organismo o ufficio », così come prevede l'articolo 8, comma 1, della legge 124. In tal modo, si è ricondotta sotto il controllo parlamentare la verifica della corrispondenza delle attività poste in essere da organismi non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza ai limiti loro attribuiti, evitando che si determinino sovrapposizioni o interferenze con le attività svolte dai Servizi di *intelligence*.

Quanto alla seconda area, la legge e i regolamenti hanno definito le competenze rispettive di AISE e AISI sulla base del criterio della territorialità. In sede di prima applicazione della legge 124, l'attuazione di tale criterio è stata problematica sia perché aveva introdotto una modifica radicale al sistema precedente di ripartizione delle competenze, sia perché è stato necessario tener conto di esigenze pratiche di temperamento del criterio stesso.

L'azione di coordinamento svolta dal DIS ha consentito un graduale superamento delle difficoltà iniziali. Il Comitato aveva, tuttavia, riscontrato nella complessiva organizzazione del sistema di *intelligence* la necessità di realizzare ulteriori interventi di razionalizzazione e di semplificazione, in ordine ai quali è stato anche svolto uno specifico approfondimento nel corso dell'audizione del Presidente del Consiglio svoltasi presso il Comitato lo scorso 22 febbraio 2012 (vedi paragrafo 7.2.1).

La riforma del 2012 ha confermato la struttura binaria del sistema, che prevede l'attribuzione all'AISE e all'AISI di compiti operativi autonomi a cui deve conseguire una struttura organizzativa coerente sia per ciò che concerne le articolazioni direttamente operative, sia per quelle ad esse strettamente connesse. Fermi restando i compiti di coordinamento del DIS, è stato però previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 133, che esso sia titolare, analogamente a quanto avviene per il personale, della gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici comuni, al fine di consentire una razionalizzazione di tali attività e di realizzare uno snellimento della struttura organizzativa delle Agenzie con conseguente risparmio di risorse umane e finanziarie.

In materia di operatività delle Agenzie, l'articolo 12 della legge 133 (di modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa), al fine di evitare la dispersione organizzativa e di concentrare maggiormente la conoscenza di informazioni riservate, attribuisce una competenza generale sulle intercettazioni preventive alla Procura generale presso la Corte

d'Appello di Roma, analogamente a quanto è stato previsto nel decreto legislativo 104 del 2010 per il contenzioso in materia di personale, che è stato deferito alla competenza del TAR del Lazio.

Al comma 1 della medesima disposizione viene inoltre potenziata l'attività di ricerca informativa delle Agenzie, ampliando l'ambito delle intercettazioni preventive, quando queste siano ritenute indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni demandate ad AISE e AISI.

Per quanto attiene, infine, alle competenze in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, si sottolinea che, dall'approvazione della relazione del COPASIR in materia a oggi, il livello di attenzione nei confronti della crescente minaccia cibernetica ha assunto un rilievo sempre maggiore, sia a livello istituzionale, soprattutto in sede internazionale, sia presso l'opinione pubblica.

La legge 133, agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera *a*), di modifica degli articoli 1, 3 e 4 della legge 124, affronta la questione, valorizzando il ruolo di informazione e di analisi che in questa materia possono svolgere gli organismi di *intelligence*. Rispetto alla situazione precedente la modifica del 2012, in cui già si registrava uno sforzo organizzativo delle Agenzie in questa direzione, la legge 133 prevede il rafforzamento dell'impulso politico al massimo livello, attraverso l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere di indirizzo per il potenziamento della protezione cibernetica e della sicurezza informatica, all'interno della più generale esigenza di tutela delle infrastrutture critiche materiali e immateriali del Paese. Sulla base di questa previsione, è stabilito che spetti poi al DIS il compito di coordinare le conseguenti attività di ricerca informativa sulla base degli elementi e delle analisi acquisite dalle Agenzie e da ogni altro ente pubblico o privato competente in materia. In particolare, all'articolo 3 della legge 133, si prevede che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza coordini, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e degli elementi conoscitivi, analisi e rapporti provenienti dai Servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di Polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati, le attività di ricerca informativa volte a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.

Al fine di dare un autonomo risalto al tema, è stato previsto, all'articolo 9 della legge 133, di modifica dell'articolo 38 della legge 124, che la relazione annuale che il Governo trasmette al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, contenga in allegato uno specifico documento sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica.

La legge 133 è intervenuta anche sulle competenze dell'Autorità delegata e, in misura limitata, sullo *status* del personale delle Agenzie. Quanto alla prima, con la disposizione di cui all'articolo 2, si ripristina il testo originario dell'articolo 4 della legge 124, prevedendo che l'Autorità delegata, se nominata, non possa svolgere funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa attribuite dalla stessa legge 124. È stata così superata la modifica introdotta nel 2008 al fine di consentire all'Autorità delegata *pro tempore* di svolgere le funzioni ad

essa delegate dal Presidente del Consiglio in materia di *intelligence* contemporaneamente ad altre funzioni di governo.

All'articolo 4, che modifica l'articolo 24 della legge 124, è stato infine stabilito che i documenti di identificazione e copertura non possono conferire agli appartenenti ai Servizi, salvo quanto previsto per lo svolgimento di specifiche operazioni, la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria

#### **4. I pareri del Comitato espressi ai sensi dell'articolo 32, comma 1.**

L'articolo 32, comma 1, della legge 124 stabilisce che il Comitato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento previsti in diverse norme della medesima legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

Nel corso di questi ultimi diciotto mesi di attività, il Comitato è stato chiamato ad esprimere il parere su sette schemi di regolamento, successivamente illustrati secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del Governo.

Con questi provvedimenti si è intervenuto sui regolamenti adottati negli anni 2008-2010 in sede di prima attuazione della legge 124, rimodulando, anche sulla base dell'esperienza maturata, la struttura degli Archivi e l'organizzazione di DIS, AISE, AISI e della scuola di formazione, per i quali si è proceduto ad una semplificazione e razionalizzazione delle articolazioni organizzative, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni. Sono stati, inoltre, modificati il vigente regolamento sui documenti di identificazione e di copertura e quello sul personale di DIS, AISE e AISI che, rispetto al testo da ultimo adottato nel 2010, come si vedrà più avanti, ha registrato significative innovazioni.

L'Autorità delegata ha trasmesso al Comitato il 17 maggio 2012 uno schema di regolamento che, nell'abrogare il DPCM 2 del 2009, recante la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento degli archivi del DIS, dell'AISE e dell'AISI, alla luce dell'esperienza maturata nel triennio precedente, razionalizza e aggiorna la nuova disciplina in materia di organizzazione e funzionamento degli archivi degli Organismi di informazione per la sicurezza.

In particolare, il regolamento, accogliendo anche le sollecitazioni provenienti dal Comitato, introduce una procedura straordinaria per accelerare i versamenti agli archivi storici del DIS della documentazione formata con i precedenti processi di archiviazione e contenuta nei fascicoli che sono stati chiusi il 31 dicembre 2010, giorno antecedente l'entrata in funzione del nuovo titolare d'archivio. Inoltre, al fine di agevolare l'espletamento delle attività di versamento, provvede anche a declassificare, in via normativa, tutta la documentazione oggetto della procedura straordinaria.

Il Comitato, sulla base delle relazioni dei senatori Passoni e Quagliariello, ha esaminato lo schema di regolamento nella seduta del